

387044

15
37

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del T. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 899)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta

~~nov~~

addi

~~trenta~~

del mese di

~~agosto~~

in

~~Brindisi~~

Avanti di me

~~Brindisi~~

Segretario dell' Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. ~~Ubaldo VALLARINO di Giuseppe~~

nella qualità di

~~Presidente dell' Istituto Autonomo Case Popo-~~

~~lari-Brindisi-~~

nel cui nome ed interesse agisce ;

b) - Il Sig. ~~NANTARELLI Antonio di Vincenzo~~

domiciliato in Brindisi,

i quali _____ rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere

_____ alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig.

~~Ubaldo VALLARINO di Giuseppe~~
nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

~~MAUTARELLI Antonio di Vincenzo~~

capace di obbligarsi, l'appartamento n. 15 piano II scala 3

facente parte del lotto Case Popolari in ~~Brindisi~~ e compo-

sto di ~~100~~ vani e accessori, di proprietà ~~dell'Istituto Case Popo-~~

ed in gestione dell'I. A. C. P.

~~Lari Brindisi~~

2) - Il Sig.

~~MAUTARELLI Antonio di Vincenzo~~

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di

anni uno

con inizio dal

10.8.1949

e termine al

10.8.1950

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suindicata salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L.

1.500

(lire

millecin-

quecento)

) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell'Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di quattrocento ~~litri~~ litri guagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. ~~1.500~~ lire ~~millocinquecento~~

come da bolletta n. 35 in data 26.5.1947

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.